

Disposizioni della Santa Sede a seguito dell'Intesa tra la C.E.I. e il Ministero dei beni culturali e ambientali

L'Intesa, riguardante la tutela dei beni culturali di interesse religioso, è stata sottoscritta in data 13 settembre 1996, dal Cardinale Presidente della C.E.I. e dal Ministro per i beni culturali e ambientali (cf Notiziario/1996, n. 9, pp. 336-347).

Successivamente, il Card. Angelo Sodano, Segretario di Stato, in data 1 gennaio 1999 ha emanato il seguente decreto, nel quale vengono date alcune disposizioni per l'attuazione di quanto previsto dall'Intesa circa la collaborazione e l'apporto degli Istituti di vita consacrata e delle Società di vita apostolica nella salvaguardia dei beni culturali ecclesiastici.

SEGRETERIA DI STATO - Prot. N. 739/99/RS

D E C R E T O

In considerazione della necessità di procedere all'attuazione di quanto previsto dall'art. 1, comma 2 e dagli artt. 2 e 5, n. 2 e n. 3, dell'Intesa tra il Presidente della Conferenza Episcopale Italiana e il Ministro per i Beni culturali e ambientali italiano, sottoscritta il 13 settembre 1996,

il Cardinale Segretario di Stato dispone quanto segue:

1) Alle riunioni di cui all'art. 2, commi 1-2 dell'Intesa partecipa un rappresentante della "Conferenza Italiana dei Superiori Maggiori" (C.I.S.M.) e dell'"Unione Superiore Maggiori d'Italia" (U.S.M.I.).

2) Le richieste di cui all'art. 5, commi 2-3 dell'Intesa, vengono inoltrate al Vescovo diocesano dal Superiore competente degli Istituti di vita consacrata, delle Società di vita apostolica e delle loro articolazioni, che siano civilmente riconosciuti, a livello non inferiore alla provincia religiosa (Intesa art. 1, comma 2).

Il competente Superiore valuta la congruità e la priorità delle richieste concernenti i beni culturali di enti soggetti alla sua giurisdizione.

Fra il Vescovo diocesano e il Superiore competente va assicurata, reciprocamente, la più ampia informazione e collaborazione circa i programmi, le richieste e gli adempimenti richiesti dalle norme civili riguardanti i beni culturali ecclesiastici.

3) Il Vescovo diocesano inoltra ai competenti organi dello Stato le richieste dei soggetti di cui all'art. 1, comma 2 dell'Intesa e ne dà tempestiva informazione ai Superiori interessati.

4) Nelle Intese eventualmente stipulate tra le Regioni e gli altri enti autonomi territoriali e gli enti ecclesiastici (Intesa art. 8), all'Osservatorio di cui all'art. 7 dell'Intesa, se previsto nelle Intese regionali, partecipa un rappresentante della "Conferenza Italiana dei Superiori Maggiori" (C.I.S.M.) e dell' "Unione Superiore Maggiori d'Italia" (U.S.M.I.).

Dal Vaticano, 1° gennaio 1999

ANGELO Card. SODANO
Segretario di Stato